

rigore delle norme legislative, della dottrina e anche della pratica fa riscontro di fatto una relativa facilità di sfuggire alle sanzioni penali, coi privilegi delle classi, col diritto d'asilo, con la protezione dei potenti, con le impunità sancite dal vario avvicendamento dei partiti al governo.

Tuttavia i progressi del processo penale sono evidenti, nonostante i difetti sopra rilevati; e, in questi progressi, bisogna vedere un effetto delle nuove dottrine giuridiche, insegnate nelle scuole del diritto, sulla base del diritto romano (§ 91).

§ 107. — Oltre le op. cit. ai §§ precedenti, si v. Tardif, *Procéd. civ. et criminelle aux XIII et XIV siècle*, Paris, 1885; Nulli, *La proc. pen. nella rep. senese*, in *Studi sen.*, V, 1888; Gabotto, *Curiosità giudiz. del tempo di Amedeo VIII*, Torino, 1891; Lea, *Hist. de l'inquis. au m. âge*, Paris, 1900 (trad. ital., Torino, 1910); Mariotte, *Le principe inquisitoire. Ses origines, sa nature, son évolution dans le droit franç.*, Paris, 1902; Buraggi, *Le prime leggi sabaude contro il duello*, Asti, 1913; Salvioli, *I limiti della certezza morale nella prova criminale*, in *Dir. e giurisprud.*, XXXI, 1916; Cessi, *Il diritto penale a Venezia nel Nuovo Archivio Veneto*, XXXIII, 1917; Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, vol. II, Milano, 1927.

---